



PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E PER L'ATTRIBUZIONE DI PROVVIDENZE E VANTAGGI ECONOMICI

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 11 del 27 marzo 2007
(Testo entrato in vigore l'08/04/2007).

Modificato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 44 del 28 dicembre 2009
(Modifiche entrate in vigore il 28/12/2009).

Modificato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 22 del 29 aprile 2010
(Modifiche entrate in vigore il 29/04/2010).

Indice

<u>Capo I – Norme Generali.....</u>	<u>3</u>
Art. - 1.Oggetto e definizioni.....	3
Art. - 2.Soggetti beneficiari.....	3
<u>Capo II – Patrocinio.....</u>	<u>3</u>
Art. - 3.Concessione del patrocinio.....	3
<u>Capo III – Concessione di provvidenze e attribuzione di vantaggi economici.....</u>	<u>4</u>
Art. - 4.Finalità.....	4
Art. - 5.Competenza.....	4
Art. - 6.Presentazione delle istanze.....	4
Art. - 7.Criteri per la concessione delle provvidenze.....	5
Art. - 8.Modalità di liquidazione delle provvidenze.....	5
Art. - 9.Revoca della provvidenza.....	6
Art. - 10.Condizioni generali di concessione.....	6
Art. - 11.Altri vantaggi economici.....	6
<u>Capo IV – Disposizioni finali.....</u>	<u>7</u>
Art. - 12.Pubblicità dei beneficiari.....	7
Art. - 13.Limiti oggettivi del regolamento.....	7
Art. - 14.Pubblicazione.....	7
Art. - 15.Norma transitoria.....	8
<u>Appendice normativa.....</u>	<u>9</u>

Capo I – Norme Generali

Art. - 1.Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità cui la Provincia si attiene nella concessione del patrocinio, nonché nell'attribuzione, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, a favore di soggetti pubblici e privati.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - “*Provincia*”, l'Amministrazione provinciale di Savona;
 - “*provvidenza*”, ogni sovvenzione, contributo e ausilio finanziario oggetto della concessione;
 - “*vantaggio economico*”, ogni utilità, suscettibile di valutazione economica, derivante dalla fruizione di beni o di servizi provinciali, a titolo gratuito o a tariffa agevolata.

Art. - 2.Soggetti beneficiari

1. Possono essere soggetti beneficiari, in quanto destinatari dei provvedimenti previsti dal presente regolamento gli enti pubblici, gli enti privati, i comitati, le associazioni, le fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, anche se prive di personalità giuridica, che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale, nonché le persone fisiche limitatamente alla concessione del patrocinio disciplinato dal successivo Capo II.

Capo II – Patrocinio

Art. - 3.Concessione del patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte della Provincia delle iniziative promosse da persone fisiche, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, con contenuti di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico, attraverso l'associazione dell'immagine dell'ente alla manifestazione.
2. Le domande di patrocinio devono essere presentate, di norma, almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo, modalità di svolgimento e strumenti utilizzati per la loro pubblicizzazione, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
3. La competenza per la concessione del patrocinio spetta alla Giunta, che provvede entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, comunicando l'esito agli interessati.
4. La Provincia si riserva la facoltà di ritirare in ogni caso il proprio patrocinio quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano ripercuotersi negativamente sull'immagine della Provincia.
5. Nei casi di concessione di patrocinio il materiale pubblicitario deve recare il logo della Provincia e l'indicazione "*Con il patrocinio della Provincia di Savona*".

6. Gli organizzatori delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio si impegnano a coinvolgere la Provincia nella presentazione alla stampa delle iniziative stesse.

Capo III – Concessione di provvidenze e attribuzione di vantaggi economici

Art. - 4.Finalità

1. La Provincia può concedere provvidenze per la realizzazione di attività, manifestazioni ed iniziative di interesse provinciale nei campi economico–produttivo, commerciale, turistico, sociale, socio-sanitario, culturale, storico, artistico, sportivo, ambientale, scolastico, universitario, della formazione professionale e della cooperazione internazionale, nonché in tutti gli altri ambiti di competenza della Provincia.

Art. - 5.Competenza

1. Il dirigente competente per materia dispone, in applicazione dei criteri di preferenza di cui al successivo art. 7, la concessione delle singole provvidenze, previa comunicazione alla Giunta.
2. Salvo eccezioni, l'istruttoria delle domande si svolge con una tempistica tale da consentirne la comparazione e la decisione circa l'assegnazione delle provvidenze viene assunta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, entro il 31 dicembre di ciascun anno. L'esito delle richieste deve essere comunicato agli interessati.

Art. - 6.Presentazione delle istanze

1. La domanda diretta al conseguimento della provvidenza deve pervenire al protocollo generale della Provincia entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento dell'iniziativa. Le domande possono essere accolte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande devono riportare le seguenti indicazioni:
 - a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione degli estremi dell'atto costitutivo, nonché degli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
 - b) codice fiscale e/o partita I.V.A., recapiti ai quali potranno essere indirizzate le comunicazioni (indirizzo, telefono, fax, e-mail);
 - c) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno della Provincia e l'indicazione dei motivi che la giustificano;
 - d) il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione degli ausili finanziari, anche in beni e/o servizi, provenienti da altri soggetti pubblici e/o privati.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie in essa contenute.

4. Al fine di finanziare eventi di notevole rilevanza e ripercussione sul territorio, previo conforme indirizzo della Giunta provinciale, possono essere concesse provvidenze in deroga ai limiti temporali di cui al precedente comma 1.

Art. - 7.Criteri per la concessione delle provvidenze

1. Le provvidenze sono concesse a favore delle iniziative per le quali sia stato riconosciuto il patrocinio della Provincia, tenendo conto delle risorse disponibili e delle domande presentate per ciascun campo di intervento, applicando i seguenti criteri preferenziali:
 - Grado di riconducibilità ai programmi e agli obiettivi, generali e settoriali, della Provincia;
 - Rilevanza e significatività dell'iniziativa rispetto alle aree di intervento di cui al precedente art. 4;
 - Valenza e ripercussione territoriale dell'iniziativa (con particolare riguardo al numero delle edizioni, alla durata dell'evento ed alla promozione attraverso i media);
 - Concorso nell'organizzazione dell'iniziativa di più soggetti, con particolare riferimento agli Enti locali.
2. Fatta eccezione per le iniziative riconducibili al settore della cooperazione internazionale, l'iniziativa oggetto della provvidenza deve svolgersi all'interno del territorio provinciale. E' possibile, tuttavia, riconoscere la provvidenza a favore di iniziative che si svolgono al di fuori del territorio provinciale, purché presentino spiccate caratteristiche di promozione e valorizzazione dell'immagine della Provincia, nonché di interesse generale.

Art. - 8.Modalità di liquidazione delle provvidenze

1. La liquidazione delle provvidenze è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendersi nelle forme previste dalla normativa in materia ed avente ad oggetto:
 - relazione illustrativa attestante l'avvenuta realizzazione dell'iniziativa e il raggiungimento dei fini che l'iniziativa si proponeva;
 - rendicontazione consuntiva con indicazione delle spese sostenute e delle entrate realizzate (comprese le eventuali provvidenze concesse da altri Enti pubblici e/o privati).
2. Per le provvidenze di importo pari o superiore ad Euro 3.000 la rendicontazione consuntiva deve essere integrata dai pertinenti giustificativi di spesa. Per le Pubbliche Amministrazioni è sufficiente la presentazione dei rispettivi atti di liquidazione.
3. La dichiarazione deve essere trasmessa alla Provincia entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente o, comunque, dalla data di conclusione dell'iniziativa finanziata. In caso di mancato rispetto del termine, l'Ufficio competente provvede a sollecitare la presentazione della dichiarazione. Trascorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento del sollecito, la provvidenza, fatta salva la presentazione di adeguata giustificazione del ritardo, sarà revocata.

4. La liquidazione della provvidenza avviene con atto del Dirigente di Settore competente per materia. E' fatta salva la facoltà del Dirigente di chiedere informazioni o documentazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1.
5. Nell'eventualità che dalla rendicontazione emerga una spesa inferiore del 15% rispetto a quella preventivata, la provvidenza sarà ridotta proporzionalmente, ad eccezione delle provvidenze di importo non superiore ad Euro 500. Qualora dall'analisi del rendiconto emergesse che il totale delle entrate (compreso il contributo provinciale) è superiore al totale delle spese, si procederà all'erogazione della quota parte fino alla copertura del pareggio tra entrate e spese.
6. La liquidazione della provvidenza avviene, di norma, in unica soluzione a saldo. In relazione alle provvidenze di importo pari o superiore ad Euro 5.000, nonché, in ogni caso, per le iniziative riconducibili all'area della cooperazione internazionale, la liquidazione può avvenire in più soluzioni, con modalità e percentuali da stabilirsi nel provvedimento di concessione della provvidenza.

Art. - 9.Revoca della provvidenza

1. La provvidenza concessa è revocata, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 8 comma 3, nei seguenti casi:
 - a) mancato adempimento degli obblighi pubblicitari di cui al comma 5 dell'art. 3;
 - b) mancata realizzazione dell'iniziativa o realizzazione con sostanziali modifiche rispetto alle previsioni del programma iniziale;
 - c) discordanza fra quanto dichiarato dal beneficiario e quanto accertato dalla Provincia in sede di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive;
 - d) nel caso in cui sia stato predisposto materiale pubblicitario dell'iniziativa e non sia stata indicata sullo stesso materiale l'avvenuta concessione del patrocinio.

Art. - 10.Condizioni generali di concessione

1. La Provincia resta esclusa da ogni forma di responsabilità derivante dai rapporti dei beneficiari con soggetti terzi.
2. La Provincia non assume, ad alcun titolo, responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha contribuito mediante la concessione di provvidenze. Allo stesso modo, la Provincia non assume, ad alcun titolo, responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dalla Provincia provvidenze, anche nell'ipotesi in cui degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dalla Provincia stessa.

Art. - 11.Altri vantaggi economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, può assumere rilevanza anche la fruizione da parte di soggetti pubblici o privati di beni o di servizi provinciali, a titolo gratuito ovvero a tariffa agevolata.

2. In particolare, l'utilità economica ricavabile dalla fruizione dei locali di proprietà della Provincia, dell'eventuale supporto organizzativo, dei servizi del centro stampa provinciale per la produzione del materiale di comunicazione e promozionale, nonché dalla gratuita disponibilità di materiale promozionale, in funzione dell'organizzazione di manifestazioni o altre iniziative, deve essere registrata nell'Albo dei beneficiari di cui al successivo art. 12.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. - 12.Pubblicità dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari, in quanto destinatari dei provvedimenti di cui al presente regolamento, sono annotati, in osservanza della normativa in materia, all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, da aggiornarsi annualmente.
2. L'Albo dei beneficiari è informatizzato per consentirne l'accesso gratuito, anche per via telematica.

Art. - 13.Limiti oggettivi del regolamento

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono, pertanto, procedure autonome:
 - a) le provvidenze erogate in attuazione di funzioni delegate o subdelegate e comunque quelle previste e disciplinate da apposita normativa di dettaglio;
 - b) le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
 - c) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali della Provincia e da essa affidati a soggetti terzi per valutazioni di opportunità e/o convenienza socioeconomica, tecnica ed organizzativa;
 - d) le compartecipazioni ad eventi ed iniziative di rilievo provinciale e sovraprovinciale organizzate congiuntamente ad altri soggetti pubblici e privati;
 - e) ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

Art. - 14.Pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di acquisizione di esecutività della delibera di approvazione.
2. La conoscibilità del presente regolamento deve essere assicurata con ogni mezzo idoneo e, in particolare, mediante la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Provincia.

Art. - 15. Norma transitoria

1. Per il solo anno 2010, in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 6, comma 1, le domande dirette al conseguimento delle provvidenze dovranno pervenire al protocollo generale della Provincia entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 27 marzo 2007. Conservano la propria validità le domande già presentate a tale data.

Appendice normativa

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

12. Provvedimenti attributivi di vantaggi economici.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109.

1. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici, sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

2. Informatizzazione ed accesso agli albi.

1. I soggetti preposti alla tenuta dell'albo provvedono all'informatizzazione dello stesso, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

Publicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.